



La C.a.s.a. - Schio (VI)

Fornitura di latte fresco, burro, panna e uova

Periodo 01.08.2022 – 31.07.2023

CIG 9293684EA4

Capitolato di fornitura



Sommario

ART. 1 - Oggetto della fornitura	3
ART. 2 - Quantità e qualità della fornitura	3
ART. 4 - Importo del contratto.....	6
ART. 5 - Imballaggi e trasporto	7
ART. 6 - Ordinazione merce	8
ART. 7 - Termini e modalità consegne.....	8
ART. 8 - Controllo della merce.....	8
ART. 9 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore	9
ART. 10 - Fatturazione.....	10
ART. 11 - Obblighi di comportamento	10
ART. 12 - Tracciabilità dei pagamenti.....	11
ART. 13 - Deposito cauzionale definitivo.....	11
ART. 14 - Divieto di cessione e subappalto	11
ART. 15 - Contestazioni, controversie, inadempienze e penalità.....	12
ART. 16 - Modifiche contrattuali	12
ART. 17 - Contratto e spese	13
ART. 18 - Risoluzione del contratto	13
ART. 19 - Facoltà di recesso unilaterale dell'Ente.....	14
ART. 20 - Disdetta del contratto da parte dell'operatore	14
ART. 21 - Cessione del contratto e subappalto	15
ART. 22 - Vicende soggettive dell'operatore economico	15
ART. 23 - Controversie	15
ART. 24 - Tutela della privacy	15
ART. 25 - Elezione di domicilio	15
ART. 26 - Rinvio alla normativa vigente	16



ART. 1 - Oggetto della fornitura

L'appalto ha per oggetto la fornitura di latte fresco, burro, panna e uova per l'I.P.A.B. "La C.a.s.a" Centro Assistenza Servizi per Anziani" di Schio (VI) dal 01.08.2022 al 31.07.2023, con possibilità di rinnovo e di proroga tecnica di 6 (sei) mesi.

La fornitura è disciplinata dal D.lgs. n°50/2016, dalla trattativa diretta nonché dall'avviso di manifestazione di interesse con contestuale richiesta di preventivo.

ART. 2 - Quantità e qualità della fornitura

L'appalto ha per oggetto la fornitura indicativa annua di:

- ⇒ Lt. 31.000 di Latte fresco intero pastorizzato o in alternativa latte fresco ad alta qualità o latte fresco da agricoltura biologica;
- ⇒ Lt. 4.900 di Latte UHT parzialmente scremato in confezioni da litro;
- ⇒ Pz. 1.100 di burro in confezioni da 500 gr.;
- ⇒ Lt. 1.100 di panna pasticceria 40% grasso UHT da 1 lt.;
- ⇒ Lt. 150 di panna fresca pastorizzata in confezioni da 1 lt.;
- ⇒ N. 33.500 uova fresche confezionate gr.60/65;
- ⇒ Pz. 250 di caciotta in confezioni da gr. 260.

Caratteristiche del latte

PRODOTTO

Latte fresco intero pastorizzato, Latte fresco pastorizzato di alta qualità, Latte fresco intero proveniente da agricoltura biologica.

ASPETTO

Colore opaco, bianco tendente debolmente al giallo, sapore dolciastro, gradevole, odore leggero e gradevole.

CARATTERISTICHE

Il latte fresco pastorizzato deve provenire da allevamenti conformi al D.P.R. n. 54/1997, in quanto applicabile e ai Regolamenti CE n. 852, 853, 854 e 882 del 2004, loro modifiche ed integrazioni. Il latte non deve, in ogni caso, presentare tracce di antibiotici o di conservanti (es.: acqua ossigenata), né di additivi di alcun tipo.

LIMITI CHIMICO-FISICI

Il latte pastorizzato fresco ha i seguenti limiti chimico-fisici:

Peso specifico a 20°, non inferiore a 1028

Grasso nel latte:

-intero: non inferiore al 3,25%

-parzialmente scremato: non inferiore al 1.80%

Residuo secco magro: non inferiore a 8,50%

Indice crioscopico inferiore o uguale a - 0,520°C

Prova della fosfatasi: negativa

Prova della per ossidasi: positiva

Acidità: inferiore a 1,8%

Antibiotici: non rilevabili



ADDITIVI

Assenti.

CONFEZIONAMENTO

Deve essere conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia (D.P.R. n. 54/1997, in quanto applicabile, regolamenti CE n. 852, 853, 854, e 882 del 2004, loro modifiche ed integrazioni e regolamento CE n. 1935/2004, sue modifiche ed integrazioni).

Le confezioni devono presentarsi integre, prive di ammaccature e sporcizia superficiale.

LIMITI MICROBIOLOGICI

Il latte fresco pastorizzato, delle tipologie di prodotto sopra ricordate deve essere conforme, dal punto di vista microbiologico, a quanto in merito previsto dalle normative vigenti (Regolamento n. 2073/2005/CE, Legge 03.05.1989, n. 169, D.M. 09.05.1991, n. 185 e successive modifiche ed integrazioni) e deve provenire da stabilimenti di trattamento riconosciuti ai sensi del D.P.R. n. 54/1997 o dei Regolamenti n. 852, 853, 854, e 882 del 2004, loro modifiche ed integrazioni.

In particolare il latte pastorizzato deve soddisfare le norme microbiologiche previste dall'Allegato I del Regolamento n. 2073/2005/CE.

ETICHETTATURA

Conforme a quanto prevede specificatamente in merito la normativa vigente in materia.

In particolare la data di scadenza dovrà essere conforme al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 24.07.2003:

- scadenza latte fresco: 6 giorni dal trattamento termico;
- scadenza latte fresco alta qualità: 10 giorni dal trattamento termico.

TRASPORTO

Deve essere effettuato nei termini previsti dalla legge (artt. 4 e 6 della Legge 169/89 e sue modifiche ed integrazioni), in condizioni igienico-sanitarie ineccepibili (D.P.R. n. 327/80), alla temperatura di 0°C / + 4°C e con un mezzo di trasporto idoneo, alla temperatura massima di + 9°C.

(*) si raccomanda che la “vita residua” del prodotto, al momento della consegna, abbia una durata ragionevole rispetto alla scadenza.

Caratteristiche delle uova fresche

PRODOTTO

Uova fresche di gallina di produzione nazionale.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Categoria qualitativa A.

Categoria di peso: 60/65 gr.

Le uova di Categoria A devono presentare le caratteristiche seguenti:

- Guscio e cuticola: normali, netti, intatti.
- Albume chiaro, limpido, di consistenza gelatinosa, esente da corpi estranei di qualsiasi natura.
- Tuorlo: visibile alla speratura solamente come ombatura, senza contorno apparentemente, che non si allontani sensibilmente dal centro dell'uovo in caso di rotazione di questo; esente da corpi estranei di qualsiasi natura.
- Germe: sviluppo impercettibile.



- Odore: esente da odori estranei.

CONSERVAZIONE

Le uova della Categoria A non devono subire alcun trattamento di conservazione né essere state refrigerate in locali o impianti in cui la temperatura è mantenuta artificialmente al di sotto di +5°C. Tuttavia, non sono considerate refrigerate le uova che sono state mantenute ad una temperatura inferiore a +5°C durante il trasporto, di una durata massima di 24 ore, oppure nel locale stesso in cui è praticata la vendita al minuto o in locali adiacenti, purché il quantitativo ivi depositato non superi quello necessario per tre giorni di vendita al minuto nel locale di vendita.

ETICHETTATURA

Nell'etichettatura e nella marchiatura delle uova dovrà essere indicato:

- il codice del produttore con la sigla dello stato di produzione, sigla provincia, codice istat del Comune e codice allevamento;
- la tipologia di allevamento: 0 biologico, 1 all'aperto, 2 a terra, 3 in gabbia;
- la classificazione A (uova fresche per il consumatore);
- la categoria: extra (imballaggio entro 3 giorni dalla deposizione) o fresche (imballaggio entro 10 giorni dalla deposizione) oppure con la data di deposizione se coincide con l'imballaggio;
- la data da consumarsi preferibilmente entro o in alternativa la data di deposizione.

TRASPORTO

Il trasporto della merce deve essere effettuato conformemente alle norme vigenti, con particolare riguardo al rispetto della temperatura di conservazione del prodotto.

Uova fresche di gallina

Le uova devono essere conformi alle vigenti norme sulla commercializzazione, nonché al regolamento n. 500/2000/CE e successive modifiche ed integrazioni.

Le uova devono provenire da ovaiole alimentate senza antibiotici, con mangimi privi di pigmenti coloranti per ottenere una maggiore colorazione del tuorlo.

Le uova da somministrare, prodotte in condizioni igienico-sanitarie ottimali, devono essere di categoria A, comprese fra 60 e 65 g, fresche e selezionate, con guscio integro e pulito, camera d'aria non superiore a mm 6, immobile, albume chiaro limpido di consistenza gelatinosa, esente da corpi estranei di qualsiasi natura, denso, tuorlo ben trattenuto, senza contorno apparente, che non si allontani sensibilmente dal centro dell'uovo in caso di rotazione di quest'ultimo.

Non devono essere pulite con un procedimento umido o con un altro procedimento né prima né dopo la classificazione, non devono subire alcun trattamento di conservazione né essere state refrigerate in locali o impianti in cui la temperatura è mantenuta artificialmente al di sotto di +5°C. Tuttavia, possono essere mantenute ad una temperatura inferiore a +5°C durante il trasporto, di una durata massima di 24 ore.

Vi deve inoltre essere assenza di punti di carne, macchie di sangue ed odori estranei.

Si richiedono uova che:

- non contengano residui da concimi chimici e pesticidi;
- non contengano coloranti artificiali.

Le uova possono essere confezionate in piccoli o grandi imballaggi, muniti di fascette o dispositivo di etichettatura e marchiatura come da Regolamento n. 500/2000/CE, sue modifiche ed integrazioni. Se richiesto la ditta appaltatrice dovrà fornire una certificazione analitica, con una periodicità di 3 mesi circa, di ricerca microbiologica di Salmonelle che ne attesti l'assenza.



Risultano inoltre qui richiamate le specifiche definite dall'art. 4 del Regolamento n. 1907/1990/CE, sue modifiche ed integrazioni.

Caratteristiche del burro

Prodotto con pura crema freschissima ricavata esclusivamente da latte vaccino pastorizzato, sodo ed omogeneo; di colore bianco debolmente paglierino, di odore e sapore caratteristico delicato e gradevole. Non dovrà presentare in superficie o in sezione agglomerati o vacuoli anche di minime dimensioni.

Dovrà corrispondere alla seguente composizione: contenuto in acqua non superiore al 16% e contenuto in peso di materia grassa non inferiore all'80%.

Dovrà essere fresco, non sottoposto a congelamento e prodotto da stabilimento CE, preferibilmente nazionale. Dovrà essere fornito confezionato in pani da 1000 gr. e regolarmente etichettato.

Il trasporto dovrà avvenire con mezzi igienicamente idonei e atti a mantenere la temperatura del prodotto tra +1° C e +6° C (art.52 D.P.R.327/80 allegato C).

Al momento della consegna da parte del fornitore il prodotto dovrà avere una vita residua (shelf life) di almeno 30 giorni.

ART. 3 - Durata del contratto e periodo di prova

La durata dell'appalto è di 12 mesi decorrenti dal 01.08.2022 fino al 31.07.2023.

L'Operatore economico avrà l'obbligo di continuare per il tempo strettamente necessario – proroga tecnica - alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Si ipotizzano, pertanto, ulteriori n. 6 (sei) mesi di proroga tecnica.

Si ricorda che a norma dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020 è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, con obbligo a carico della Ditta affidataria di iniziare l'effettiva fornitura, anche nelle more della stipula del contratto, senza opporre riserva alcuna.

Per i primi tre mesi l'appalto s'intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire all'Ente una valutazione di conformità della fornitura resa al presente capitolato.

Durante tale periodo l'Ente potrà, a suo insindacabile giudizio, ai sensi degli artt. 1341 e 1373 del codice civile, recedere dal contratto per mancato rispetto degli obblighi contrattuali sottoscritti, qualora i prodotti non risultassero soddisfacenti in termini di qualità, mediante semplice preavviso comunicato in forma scritta almeno 15 giorni prima della scadenza del periodo di prova. In tale eventualità all'Operatore economico spetterà il solo corrispettivo delle forniture già erogate, con esclusione d'ogni rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo, mentre l'Ente procederà all'incameramento del deposito cauzionale, salva la richiesta del risarcimento dei maggiori danni subiti. L'Ente, in caso di mancato superamento della prova, si riserva di rivolgersi alla seconda classificata o di indire nuova gara.

ART. 4 - Importo del contratto

L'importo della fornitura, a base di affidamento, calcolato ai sensi dell'art.35, comma 4 del D.lgs. n.50/2016, è pari a



Importo a base d'asta per il periodo 01.08.2022 – 31.07.2023 (esclusa iva)	Eventuale rinnovo per il periodo 01.08.2023 – 31.07.2024 (esclusa iva)	Eventuale proroga tecnica (esclusa iva)	Importo totale ai sensi art.35 comma 4 del Codice (esclusa iva)
€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 26.000,00	€ 130.000,00

Si precisa che trattasi di appalto a misura, pertanto, l'importo posto a base d'asta è solo presuntivo e il corrispettivo è dato dai prezzi unitari indicati in sede di procedura con il preventivo di spesa per i singoli prodotti offerti, oltre iva, moltiplicato per le quantità effettivamente rese.

Non sono ammessi, preventivi pari o in aumento sul valore posto a base dell'affidamento.

L'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio.

La quantità dei prodotti richiesti indicati negli elaborati della procedura è da ritenersi puramente indicativa e non vincolante per l'Ente.

L'Ente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle quantità da fornire fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (Art. 106 comma 12 del Codice).

I prezzi proposti dovranno essere inferiori a quelli eventualmente individuati nell'ambito del sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi dell'art.26 della Legge 488/99, in vigore al momento della presentazione del preventivo.

REVISIONE DEI PREZZI

Durante l'esecuzione del contratto sarà consentita la revisione dei prezzi ai sensi di quanto disposto dall'art.106, comma 1, del D.lgs. 50/2016.

In considerazione della straordinarietà del periodo - determinata dall'emergenza pandemica per Sars-Cov 2/Covid-19, dal forte aumento dei costi energetici, dal conflitto in Ucraina, con la conseguente instabilità dei prezzi alimentari ed in particolare di quelli oggetto di procedura - la stazione appaltante prevede una revisione prezzi con cadenza semestrale.

A fronte di una eventuale diminuzione del costo dei prodotti oggetto della fornitura la stazione appaltante richiederà la conseguente revisione dei prezzi concordati, tramite apposita istruttoria del RUP, al fine di ricondurre ad equità il contratto. A tal fine si terrà conto dei prezzi indicati dal sito www.CLAL.it che analizza il mercato lattiero caseario, ne interpreta andamento e tendenze e rende disponibili dati, notizie e sintesi.

L'operatore economico potrà richiedere la revisione dei prezzi in aumento qualora le variazioni accertate superino il 10% rispetto al prezzo complessivo convenuto. La revisione potrà essere accordata solo per la differenza che eccede il decimo. L'istanza da inviarsi tramite posta pec dovrà essere corredata di documentazione a comprova della revisione dei prezzi richiesta.

ART. 5 - Imballaggi e trasporto

I prodotti dovranno essere trasportati con contenitori puliti, di materiale sanificabile, con adeguata ed igienica copertura. I mezzi di trasporto devono essere idonei ed adibiti esclusivamente al trasporto di alimenti e comunque conformi al D.P.R. 327/1980 art.43.



Gli imballaggi dovranno essere conformi alle prescrizioni di legge vigenti in materia, capaci di garantire i requisiti igienici e merceologici. I materiali utilizzati per la costituzione dell'imballaggio devono essere conformi alle normative vigenti per l'igiene alimentare.

ART. 6 - Ordinazione merce

Le consegne dovranno essere effettuate nei quantitativi che verranno di volta in volta indicati dall'Ufficio Acquisti o suo delegato, garantite anche in caso di sciopero.

Qualora durante il rapporto di fornitura la ditta appaltatrice si trovi nella necessità di variare la tipologia dei prodotti da fornire (es. cessata produzione del marchio campionato) l'Amministrazione dell'Ente si riserva di accettare proposte alternative purché abbiano carattere di eccezionalità, siano di qualità pari o superiore al prodotto offerto e previa valutazione favorevole del prodotto sostituito da parte dell'Ente. Il prezzo dovrà essere lo stesso di quello indicato in sede di gara.

ART. 7 - Termini e modalità consegne

Le consegne dovranno essere effettuate quotidianamente nei quantitativi che verranno di volta in volta indicati dall'Ufficio Acquisti o suo delegato tramite telefono, fax o e-mail, garantite anche in caso di sciopero.

Gli ordini dovranno essere scrupolosamente rispettati per quantità e qualità.

Le consegne saranno:

- ⇒ Giornaliere e doppie il sabato ed i giorni prefestivi;
- ⇒ Effettuate franche di ogni spesa (imballo e trasporto compresi) presso le sedi di via Baratto n. 39 e via Valbella n. 10 a Schio con ogni onere a carico della ditta fornitrice;
- ⇒ Effettuate tassativamente al mattino dal lunedì al sabato dalle ore 7.00 alle ore 7.30;
- ⇒ Suddivise separatamente in confezioni per:
 1. Sede di Via Baratto 39
 2. Sede di Via Valbella 10
 3. Sede della Casa di Riposo Comunale di Caltrano (VI) (fino al 31.08.2022).

Le consegne dovranno essere accompagnate da apposita bolla descrittiva di consegna in duplice copia.

La ripetuta inosservanza delle quantità e delle qualità dei prodotti ordinati, nonché del giorno e degli orari stabiliti per la consegna, sarà considerata inadempienza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 del c.c. e comporterà la facoltà per l'Ente di rescindere il rapporto di fornitura.

I quantitativi di merci ammessi al pagamento saranno quelli accertati all'atto delle singole consegne.

ART. 8 - Controllo della merce

La ditta fornitrice dovrà aver preso visione dell'ubicazione delle strutture (eventualmente attraverso un sopralluogo) al fine di una corretta valutazione dell'impegno relativo alla consegna delle derrate nei tempi stabiliti dal presente capitolato.

Il Responsabile degli Acquisti, tramite suo delegato, potrà respingere la merce che dovesse risultare non conforme all'ordine per quantità e qualità.

La merce respinta dovrà essere sostituita immediatamente con altra pienamente rispondente: in difetto la Casa di Riposo si riterrà autorizzata ad approvvigionarsi altrove addebitando al fornitore inadempiente le eventuali maggiori spese sostenute.

Tale procedura è da ritenersi valida anche per le partite di merce richieste e non consegnate tempestivamente.



Ove lo ritenesse opportuno, il Responsabile degli Acquisti, consensualmente con la Ditta, potrà addivenire, per particolari partite, ad un declassamento della merce con conseguente riduzione dei prezzi.

I controlli e le verifiche qualitative, potranno essere disposti anche in fase successiva alla consegna ed accettazione della merce.

Pertanto agli effetti dei requisiti qualitativi della merce, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non costituisce implicita accettazione da parte dell'I.P.A.B. che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.

I prodotti, che dovessero presentare vizi o difformità, saranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originario.

L'Ente, avvalendosi di personale dipendente e/o consulenti tecnici incaricati, provvederà ad effettuare controlli merceologici ed igienico-qualitativo sia sul prodotto che sul mezzo di trasporto con riferimento ai seguenti parametri:

- ⇒ Condizioni di trasporto;
- ⇒ Conformità dell'etichetta;
- ⇒ Integrità delle confezioni;
- ⇒ Data di scadenza;
- ⇒ Assenza di alterazioni organolettiche, muffe, parassiti od altra anomalia;
- ⇒ Corrispondenza al capitolato di fornitura;
- ⇒ Corrispondenza tra ordine e fornitura.

L'Ente si riserva il diritto di effettuare sopralluoghi presso la ditta fornitrice e di effettuare controlli analitici sui prodotti forniti al fine di verificare il rispetto dei requisiti igienici qualitativi richiesti. Detti sopralluoghi potranno essere effettuati da funzionari dell'Ente e/o da consulenti tecnici incaricati.

ART. 9 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Tutti gli oneri connessi ad imballo, carico, trasporto, scarico a destino alla sede dell'Ente sono a carico della ditta fornitrice aggiudicataria.

L'appaltatore si obbliga, inoltre, a:

- ⇒ osservare integralmente nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si esegue il contratto;
- ⇒ effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali;
- ⇒ continuare ad applicare i contratti collettivi di lavoro anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
- ⇒ tenere fermo il preventivo per almeno 180 giorni.

L'appaltatore si impegna, altresì, ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché al pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

L'appaltatore è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette alle operazioni di cui al presente Capitolato.

Inoltre la ditta è considerata responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancante previdenza, venissero arrecati alle persone e cose dell'Amministrazione e di



terzi durante il periodo contrattuale, tenendo sollevata, al riguardo, l'Amministrazione stessa da ogni responsabilità.

La ditta concorrente dovrà attestare a mezzo di dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal Legale rappresentante:

- ⇒ Di essersi dotata di Sistema di Autocontrollo della filiera produttiva, di cui al D.lgs. 155/1997, sia a livello di produzione che di trasporto;
- ⇒ Di aver provveduto alle prescrizioni previste in ordine alle modalità di trasporto (DPR 327/1980).

Al fine di verificare l'idoneità strutturale e produttiva la ditta aggiudicataria dovrà fornire copia dell'autorizzazione sanitaria.

ART. 10 - Fatturazione

Il pagamento della fornitura avverrà su presentazione di regolari fatture, a mezzo ordinativo di pagamento entro 30 giorni dall'effettuazione del controllo che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica.

L'Ente effettuerà il pagamento dopo aver accertato la regolarità della fornitura, e previa verifica della documentazione attestante:

- il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali tramite il DURC;
- per il pagamento di somme di importo superiore ai 5.000 euro, tramite il Servizio di verifica inadempimenti, gestito dall'Agenzia delle entrate-riscossione, l'ottemperanza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

Non verranno riconosciuti interessi all'Ente appaltante per ritardato pagamento dovuto al tempo necessario al controllo ed alla verifica dei documenti contabili di cui sopra.

In caso di errata fatturazione di un prezzo, l'Appaltatore dovrà stornare o addebitare la differenza in più o in meno nella fattura di successiva emissione.

Qualora siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'operatore economico aggiudicatario o di eventuali subappaltatori, l'Amministrazione provvederà conformemente a quanto stabilito dagli artt. 30, co. 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

La fattura dovrà indicare il codice CIG assegnato al contratto.

L'Ente è tenuto al rispetto della normativa sulla fatturazione elettronica della P.A. (per cui non potrà accettare fatture cartacee - codice univoco ufficio DM5L26 -) ed al rispetto della normativa sullo "split payment" e "reverse charge".

L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi necessari a renderlo esecutivo.

Qualora si verificassero contestazioni i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla definizione della contestazione, salva la possibilità di corrispondere acconti per gli importi non contestati.

Eventuali ritardi nel pagamento non costituiscono motivo di risoluzione contrattuale da parte della ditta.

ART. 11 - Obblighi di comportamento

Il personale dell'operatore economico aggiudicatario è tenuto al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. n.62/2013 nonché dal "Codice di comportamento Aziendale" dell'Ente approvato con deliberazione n. 53 del 06.12.2016. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per



l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave.

ART. 12 - Tracciabilità dei pagamenti

La ditta, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni ed integrazioni, è tenuta ad utilizzare uno o più conto correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche relative all'appalto.

La ditta è tenuta a comunicare all'Ente gli estremi identificativi dei predetti conti correnti, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il mancato rispetto delle predette disposizioni è, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 8, della Legge 136 agosto 2010, n. 136, causa di risoluzione del contratto di appalto.

ART. 13 - Deposito cauzionale definitivo

(Art.103 D.lgs. n° 50/2016)

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la ditta aggiudicataria dovrà costituire, entro la data fissata nella lettera di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, una garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo della fornitura deliberato (iva esclusa), dimezzata per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità serie UNI CEI ISO 9001-2008, fino alla scadenza dell'appalto e sarà svincolata previo accertamento che il fornitore abbia adempiuto interamente alle condizioni contrattuali.

La garanzia deve espressamente prevedere:

- a) La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debito principale;
- b) La rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- c) L'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente;
- d) L'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, qualora il concorrente risultasse affidatario.

Essa, inoltre, non potrà essere svincolata finché:

- Non siano state definite eventuali controversie;
- Non sia stata liquidata l'ultima fattura;
- Non siano state definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca.

Il deposito cauzione definitivo è dato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime e della veridicità di quanto dichiarato dal concorrente nella manifestazione di interesse.

E' in facoltà dell'Ente "La Casa" di incamerare, in tutto od in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

ART. 14 - Divieto di cessione e subappalto

E' fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere il contratto o di subappaltare o di affidare in cottimo ad altri, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, l'esecuzione, anche temporanea, di tutta o di parte dei servizi oggetto del presente capitolato, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della garanzia definitiva, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

Per quanto riguarda le vicende soggettive dell'appaltatore si applicano le disposizioni di cui all'art. 110 del D.lgs. n°50/2016.



ART. 15 - Contestazioni, controversie, inadempienze e penalità

La comunicazione di eventuali contestazioni derivanti da non conformità rilevate nell'esecuzione del presente appalto avverrà a cura dell'Ufficio Acquisti (tramite e-mail o fax o pec) dell'Ente, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni stabilite. La ditta aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di sette giorni dal ricevimento della contestazione. Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili ovvero in caso di mancata risposta nel termine indicato, l'Ente potrà applicare le penalità di cui all'articolo seguente.

Inadempienze determinate da cause di forza maggiore non potranno considerarsi giustificate se non debitamente e tempestivamente notificate all'Amministrazione.

L'Ente, in caso di mancato o inesatto adempimento agli obblighi assunti dalla ditta aggiudicataria, ne valuterà l'entità in relazione al pregiudizio arrecato o potenzialmente arrecabile alla fornitura, a proprio insindacabile giudizio.

In caso di accertata inadempienza la ditta aggiudicataria, senza esclusione di eventuali ulteriori conseguenze, potrà essere assoggettata al pagamento di una penale variabile da € 200,00 a € 500,00, per ogni non conformità riferita in particolare a:

- Ritardi o mancate consegne delle merci ordinate entro i termini stabiliti;
- Non corrispondenza della quantità di merce consegnata con quanto riportato nelle bolle di accompagnamento.

L'ammontare delle penalità è addebitato sulla garanzia a corredo del preventivo o compensato con i crediti della ditta dipendenti dal contratto.

La gradazione delle penali sarà definita dal Responsabile del Procedimento, su istruttoria del Direttore dell'Esecuzione.

Qualora l'appaltatore non provvedesse tempestivamente a quanto sopra, l'Ente potrà rivolgersi presso altre Ditte se, per qualsiasi ragione, anche per causa di forza maggiore, al fine di garantire la fornitura nei termini richiesti. Non si farà luogo al pagamento di fatture finché lo stesso non avrà provveduto al versamento dell'importo dovuto o all'emissione di apposita nota di accredito, relativa alle maggiori spese sostenute, o all'integrazione della cauzione, qualora si stia, in tutto o in parte utilizzata per quanto sopra.

L'Ente si riserva, in ogni caso, la facoltà di risolvere il contratto, a norma dell'art. 1456 del C.C., dopo 3 (tre) contestazioni scritte, relative ad irregolare esecuzione della fornitura, come sopra indicato.

ART. 16 - Modifiche contrattuali

Qualora per ragioni organizzative dell'Ente si dovessero apportare, in corso d'appalto, modifiche ai servizi, agli orari e/o ad altre specifiche modalità operative, l'operatore economico dichiara sin d'ora la disponibilità ad adeguarsi a quanto richiesto, previo opportuni accordi.

Qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette si procederà alla eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria e alla pronuncia di decadenza dal provvedimento di aggiudicazione, se nel frattempo disposto.



ART. 17 - Contratto e spese

Tutte le spese di bollo, di registrazione e di stesura del contratto saranno a carico della Ditta aggiudicataria, mentre l'i.v.a. ed ogni altro onere fiscale andranno assolti secondo le vigenti disposizioni di legge. Si precisa che questa Amministrazione provvederà alla registrazione del contratto solo in caso d'uso.

ART. 18 - Risoluzione del contratto

Trovano applicazione per la risoluzione del contratto le disposizioni previste all'articolo 108 del Codice.

L'I.p.a.b. si riserva la facoltà di dichiarare unilateralmente risolto di diritto il contratto, con tutte le conseguenze che detta risoluzione comporta, nel caso in cui si verifichino inadempienze contrattuali gravi, che pregiudichino il corretto e puntuale svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto.

In particolare, il contratto si intende risolto di diritto quando si verifichino, in capo all'aggiudicatario, i seguenti casi:

- ⇒ dopo 3 (tre) formali contestazioni scritte (nell'arco di 12 mesi), anche riferite ad episodi diversi, per le quali non siano pervenute, o non siano state accolte, le giustificazioni addotte dalla Cooperativa aggiudicataria;
- ⇒ giudizio non soddisfacente entro i primi tre mesi;
- ⇒ mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- ⇒ l'operatore economico venga a perdere i requisiti di idoneità previsti per la partecipazione alla gara;
- ⇒ abbandoni la fornitura ovvero la interrompa, purché non sia dipendente da causa di forza maggiore;
- ⇒ cessione del contratto o subappalto, senza il preventivo consenso dell'Ente interessato;
- ⇒ si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità inerenti ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge;
- ⇒ si renda inadempiente nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro;
- ⇒ il personale assunto dall'aggiudicatario non possenga i requisiti prescritti dalle norme vigenti e dal presente capitolato;
- ⇒ in caso di consorzi o ATI: espletamento effettivo della fornitura da parte di una consorziata o associata diversa da quella indicata nelle fasi di gara;
- ⇒ cessione dell'attività, cessione d'azienda, atti di sequestro o di pignoramento a carico della Cooperativa aggiudicataria;
- ⇒ frode a qualsiasi titolo da parte dell'operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- ⇒ ogni altra inadempienza o fatto, qui non contemplati, che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verificherà di diritto qualora l'Ente committente comunichi all'aggiudicatario, mediante PEC, che intende avvalersi di questa clausola risolutiva.



L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di risoluzione del contratto, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di preventivo.

È comunque riconosciuta all'Ente la facoltà di richiedere all'aggiudicatario la corresponsione dell'importo delle penali previste dal presente capitolato e gli ulteriori danni anche con escussione della garanzia fideiussoria.

In caso di risoluzione, l'aggiudicatario dovrà comunque garantire la prosecuzione della fornitura per il tempo strettamente necessario all'espletamento di una nuova procedura.

È causa di risoluzione del contratto di appalto, oltre a quelle cause già espressamente previste all'interno del presente capitolato:

- ⇒ l'accertamento in capo all'operatore economico aggiudicatario di una delle cause interdittive di cui all'art. 67 ovvero dell'art. 84, comma 4 del D.Lgs. 159/2011;
- ⇒ il mancato utilizzo nelle transazioni derivanti dal presente contratto del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ⇒ la sospensione senza giustificato motivo, anche di un giorno, dell'attività;
- ⇒ in base alla gravità del fatto, il mancato rispetto del segreto d'ufficio e di riservatezza su documenti, fatti e/o dati concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Ente committente.

In caso di risoluzione anticipata del contratto e fino all'esperimento di nuova procedura, l'Ente committente addebiterà all'operatore economico aggiudicatario che ne ha dato causa il maggior onere derivante dalla necessità di affidare la fornitura ad altro operatore.

La risoluzione non si estende alle forniture già eseguite.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'operatore economico aggiudicatario che ne ha dato causa, oltre all'immediato incameramento della garanzia definitiva, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali l'Ente dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

ART. 19 - Facoltà di recesso unilaterale dell'Ente

L'Ente si riserva la facoltà ai sensi dell'art. 1373 comma 2 del codice civile, per l'intera durata del rapporto contrattuale, di recedere unilateralmente dal contratto secondo la disciplina e gli effetti previsti da tale norma, facendo salvo solo le forniture già eseguite e quelle da effettuare sino alla data di efficacia del recesso.

Il recesso acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione di esercizio dello stesso, da farsi mediante lettera raccomandata A.R. o a mezzo posta PEC.

ART. 20 - Disdetta del contratto da parte dell'operatore

Qualora l'Operatore economico dovesse disdettare il contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, l'Ente si rivarrà, a titolo risarcitorio, su tutto il deposito cauzionale definitivo, salvo eventuali altri maggiori danni. Sarà inoltre addebitato all'Operatore economico, a titolo di risarcimento danni, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione dell'appalto ad altre Ditte.

Nel caso di disdetta del contratto da parte dell'operatore economico per causa a lui non imputabile (artt. 1218, 1256, 1463 c.c.), la comunicazione di preavviso all'Ente dovrà essere di almeno 8 (otto) mesi dalla data di ricevimento della raccomandata.



ART. 21 - Cessione del contratto e subappalto

Per quanto riguarda il subappalto e la cessione del contratto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall'art.49 del D.L. 77 del 31 Maggio 2022 – Semplificazioni Bis.

La violazione del divieto di cui al primo comma del presente articolo o degli obblighi nascenti dall'eventuale subappalto comporta la risoluzione anticipata del contratto per grave inadempienza contrattuale.

ART. 22 - Vicende soggettive dell'operatore economico

In caso di:

- a) fallimento dell'aggiudicatario, il contratto si intenderà senz'altro risolto dal giorno precedente alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento salve tutte le ragioni ed azioni dell'I.P.A.B. committente verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titoli di pegno, sul deposito cauzionale;
- b) liquidazione dell'aggiudicatario o di cambiamento della ragione sociale, l'I.P.A.B. committente avrà diritto tanto di pretendere la continuazione del contratto, da parte dell'operatore in liquidazione quanto di pretendere la continuazione da parte dell'eventuale nuovo operatore che subentrerà così come l'Amministrazione riterrà di decidere sulla base dei documenti che l'operatore economico sarà tenuto a fornire;
- c) morte dell'aggiudicatario, alle obbligazioni derivanti dal contratto subentreranno solidalmente gli eredi, se così parrà all'I.P.A.B. committente che avrà altresì la facoltà di ritenere, invece, immediatamente risolto il contratto stesso.

Quando l'I.P.A.B. committente ritenesse di proseguire il rapporto con gli eredi, i medesimi saranno tenuti, dietro semplice richiesta, a produrre a loro spese, tutti gli atti e documenti che potranno ritenersi necessari per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del contratto.

ART. 23 - Controversie

Ove le controversie che dovessero sorgere non siano risolte mediante transazione, ai sensi dell'art. 206 del D.lgs. n.50/2016, la definizione delle stesse è devoluta alla competente autorità giudiziaria. Resta convenuta la competenza del Foro di Vicenza.

ART. 24 - Tutela della privacy

In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. n.101/2018 si comunica che i dati riguardanti codesta Ditta verranno trattati per le finalità istituzionali inerenti l'attività di questo Ente e, in particolare, per l'esecuzione della presente procedura e successive previste da regolamenti o disposizioni di legge. Il trattamento dati avverrà con procedure atte a garantirne la sicurezza.

ART. 25 - Elezione di domicilio

La Ditta aggiudicataria, ai fini delle valide comunicazioni, con presunzione assoluta di recepimento, dovrà eleggere il rispettivo domicilio e comunicarlo all'Ente entro quindici giorni solari consecutivi



dalla data di inizio del contratto. L'Ente appaltante elegge il proprio domicilio in Schio – Via Baratto, n. 39 – 36015 Schio (VI). Le parti si impegnano a comunicare entro tre giorni solari eventuali variazioni del rispettivo domicilio.

ART. 26 - Rinvio alla normativa vigente

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato le parti fanno riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle vigenti leggi inerenti il settore.

24.06.2022, Schio (VI)

Prot. n. 01904

LA C.A.S.A.
Centro Assistenza Servizi per Anziani
IL SEGRETARIO DIRETTORE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Marco Peruffo
(firmato digitalmente)



Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii

LA C.A.S.A. - Via Baratto, 39 - 36015 Schio (VI) - Tel. 0445-599811 Fax 0445-599898 – C.F. e P.I. 00897450243



info@lacasaschio.it



lacasaschio@pec.it



www.lacasaschio.it